

ATTO N. 461/BIS

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri
Mancini, Pastorelli, Rondini, Nicchi, Carissimi, Peppucci e Fioroni, concernente:
“Sostegno alle Associazioni Combattentistiche e d'Arma e delle Associazioni
delle Forze dell'Ordine”

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1, che definisce le finalità della legge regionale, contiene una norma di principio ed è pertanto neutrale da un punto di vista finanziario.


L'articolo 2, comma 1, dettaglia le attività e le iniziative che possono essere sostenute dalla Regione, anche mediante l'erogazione di contributi.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce l'elenco regionale delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine riconosciute a livello nazionale e operanti in Umbria, definendone, sentita la competente commissione consiliare, modalità e criteri d'iscrizione. La norma ha carattere ordinamentale e non genera nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Con il comma 3 si prevede che la Regione predisporre apposti bandi per finanziare le iniziative e gli interventi delle associazioni inserite nell'Elenco regionale e alle rispettive diramazioni territoriali. L'attuazione di tali disposizioni genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale di carattere non obbligatorio, che possono essere quantificati in € 20.000,00 per l'anno 2022.

I commi 3bis e 3ter rispondono all'esigenza di specificare puntualmente l'individuazione delle associazioni “riconosciute a livello nazionale e operanti in Umbria” affinché divenga di più facile attuazione la disciplina dei requisiti e delle modalità di iscrizione nell'elenco regionale tenuto presso la Giunta regionale per accedere ai finanziamenti previsti dalla legge. La disposizione ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il comma 4 specifica che, al fine di definire le priorità di intervento, i criteri preferenziali e tutte le modalità di accesso ai contributi, la Giunta regionale adotti un apposito regolamento attuativo, per garantire la massima trasparenza ed imparzialità, che sarà oggetto di richiesta di parere da parte della competente commissione consiliare. La disposizione ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Il comma 5 precisa che i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con eventuali altri contributi concessi da provvedimenti regionali relativamente alle stesse opere o interventi. La disposizione ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 è dedicato alla norma finanziaria e stabilisce, oltre a quanto sopra descritto, che gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge regionale sono imputati e trovano copertura, per l'anno 2022, nell'ambito delle risorse già stanziata alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo I "Spese correnti", dal bilancio regionale di previsione 2022-2024. Trattandosi di spese non obbligatorie, la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della legge e la relativa copertura finanziaria per gli anni successivi al 2022, sono demandati alla legge annuale di bilancio.